



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Mons. A. Caselle"

Corso Italia, 2 - 85027 RAPOLLA

Tel. fax +39 0972/760012 (segreteria) - Tel. 0972/761333 (presidenza)

C.M. PZIC815001 - C.F. 85000630765 - Codice Univoco Ufficio: UF1N9V

WEB SITE: www.icrapolla.gov.it

pec: pzic815001@pec.istruzione.it; mail ordinaria: pzic815001@istruzione.it



Scuola Secondaria di I grado

C.M. PZMM815023

Scuola Primaria

C.M. PZEE815013

Scuola dell'Infanzia

C.M. PZAA81501T

I. C. - "MONS. A. CASELLE"- RAPOLLA
Prot. 0004923 del 11/09/2023
II (Uscita)

Personale Docente e ATA
Genitori
Atti Scuola

Circolare n. 11 dell'11/09/2023

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s.2023/2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli artt. 2017 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di comparto Scuola vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

TENUTO CONTO che tra i doveri specifici del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

E M A N A

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2023/2024 e sulle misure organizzative.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone il vigente CCNL Scuola che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Quindi, se l'alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c.: **è in capo al docente, di conseguenza, l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità** (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, **che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

● Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, **prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

● **Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza richiesta dal docente,** come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i.).

● **Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza,** solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

● **È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non**

fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza o il Collaboratore del Dirigente Scolastico al termine dell'ora di lezione.

VIGILANZA TRAGITTO INGRESSO EDIFICIO – AULA E AULA - USCITA EDIFICIO

- L'ingresso degli alunni negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella.
- **Non è consentito, salvo disposizioni/autorizzazioni diverse, l'ingresso o la permanenza degli alunni all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.**
- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio durante il turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio (ambiente secondario di passaggio, disimpegno; corridoio...) fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- **I docenti**, ai sensi del C.N.E.L. vigente, **sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** per assicurare la vigilanza durante l'accoglienza degli alunni, prelevandoli all'ingresso.
- Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà allo scuolabus/pullman gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio di trasporto e viceversa al loro arrivo a scuola.
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, l'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme e dei protocolli interni di sicurezza.
- Gli alunni che non usufruiscono del servizio di trasporto organizzato dall'ente locale (la cui regolamentazione è sotto specificata) devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che l'insegnante ne abbia accertato l'identità.
- In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico e contatta i genitori: qualora questi siano, dimostratamente irreperibili, avvisa l'ufficio di segreteria che provvede a ricontattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato;
- **Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la dirigenza** al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi competenti sulla tutela dei minori;
- Lo stesso vale per i ritardi in orario di ingresso. La puntualità è un valore che richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida, quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.
- L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti dalla scuola e dalle porte individuate.

NON E' ASSOLUTAMENTE CONSENTITA L'USCITA AUTONOMA DELL'ALUNNO/A O LA CONSEGNA A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI O DAI DELEGATI DEI GENITORI, SALVO AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI EX LEGGE N. 172/2017.

USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI (Scuola S.P.G.)

- Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):
 - i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni;
 - **l'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;**
- Pertanto, si ricorda ai Sig.ri Genitori degli alunni che se non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

SERVIZIO SCUOLABUS E/O TRASPORTO

- Relativamente a tale servizio, gestito dall'ente locale competente, e con riferimento particolare agli alunni diversamente abili, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:
 - verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
 - prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola,

consegnare gli stessi all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul mezzo trasporto.

- Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza.
- Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.
- I collaboratori scolastici verificheranno, inoltre, che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il responsabile di plesso o il collaboratore del Dirigente Scolastico o il Dirigente Scolastico.

COLLABORATORI SCOLASTICI

- Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici.
- Si ricorda che **il dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, **rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.**
- In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/2007 (Tab. A) e s.s.m.m.i.i. prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola **individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come controllo assiduo e diretto** a scopo cautelare, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

- Al fine di **assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti**, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.
- **I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente** al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.
- **I collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, **debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.**
- **In caso di ritardo o di assenza dei docenti**, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici **sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico.**
- **In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo**, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, **il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni** sino al momento della normalizzazione della situazione.
- Qualora un **docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera**, deve essere **di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima**. Qualora un docente **termini il servizio in un'ora intermedia** deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, **il cambio deve essere il più celere possibile.**
- **I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.**
- **Ogni docente può e deve intervenire** nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- Nella scuola intesa come comunità educante **chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.**

- Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

- La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione si effettua in classe e dura non più di dieci (10) minuti e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti in ciascun plesso. In via generale, i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nelle aree comuni del settore di competenza e nei bagni.
- Nello specifico, durante la pausa di ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe;
- **Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano**, come già detto, **all'insegnante dell'ora precedente l'intervallo**, il quale ha il dovere di restare in aula con gli alunni e vigilare sul corretto

svolgimento della pausa, **pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio** degli alunni in sua assenza.

- **Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici**, in quanto impegnati prioritariamente nella vigilanza e nella pulizia/igienizzazione.
- Durante gli intervalli, **gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità**, la vigilanza deve essere attiva.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA

- Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagnano gli studenti ed effettueranno **la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.**

VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di **assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.** Si raccomanda di affidare gli alunni sempre ad un collaboratore scolastico per il passaggio di responsabilità del docente al collaboratore scolastico.
- **E' vietato far uscire gli alunni in assenza di un collaboratore scolastico.**
- In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e di sicurezza della salute, è **vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dall'aula per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).**
- E' fatto divieto di allontanare gli alunni dall'aula per motivi disciplinari.

VIGILANZA DEI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

- La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie, alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente curricolare, eventualmente coadiuvati, da un collaboratore scolastico.**

VIGILANZA DURANTE USCITE, VISITE e/o VIAGGI D'ISTRUZIONE

- **La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite e/o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori**, almeno un accompagnatore ogni dodici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92).
- In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in proporzione al numero dei partecipanti (... un accompagnatore fino a due alunni disabili...).

VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO - MENSA

- La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.
- Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio mensa o dopo.

ENTRATE POSTICIPATE

- Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, **sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico.** In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico (dopo il terzo ritardo);
- quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale; l'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

USCITE ANTICIPATE

- **Nessun alunno può essere consegnato ai genitori o loro delegato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione** del collaboratore del Dirigente Scolastico o del Dirigente Scolastico.
- **Ogni uscita anticipata**, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), **deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante** e annotata sul registro elettronico.
- Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata sul registro elettronico.
- Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.
- Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.
- L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro elettronico.

USO DEI CELLULARI

L'uso scorretto del cellulare, in un ambiente frequentato per lo più da minori, coinvolge una serie di responsabilità della scuola e della famiglia pertanto si sottolinea la necessità che entrambe si impegnino, in linea preventiva, così da evitare comportamenti lesivi della libertà e della riservatezza altrui.

- I docenti, dunque, avranno cura di far depositare i cellulari degli alunni nell'apposita scatola, predisposta e vigilata, dall'inizio al termine delle lezioni.
- **Si richiama l'attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti gli spazi scolastici** che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.
- **Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività** di insegnamento **opera anche nei confronti del personale docente e ATA**, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento da parte degli adulti.
- **Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili di plesso** che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.
- **La scuola, in ogni caso, garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli**, per urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

- Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.
- Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.
- I docenti, pertanto, sono tenuti a:
 - vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
 - informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature, degli arredi e dei materiali;
 - informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
 - informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del laboratorio utilizzato;
 - vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
 - verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
 - valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
 - controllare che gli studenti loro affidati usino i device in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;

DISPOSIZIONI FINALI

- **E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione Scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extracurricolari – di qualsiasi estraneo.** Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona che non sia docente, alunno o personale ATA dell'Istituzione Scolastica o dei servizi appositamente autorizzata.
- **Sono ammessi in presenza solo coloro i quali, a seguito di appuntamento, sono convocati dagli Uffici o dal Dirigente Scolastico e pertanto devono essere autorizzati e registrati.** La presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
- **E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.**

Con la presente circolare, inoltre LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D I S P O N E che la:

- Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2023/2024 venga pubblicata in Bachecca ARGO;

- presa visione in Bachecca ARGO da parte del personale scolastico e dei genitori;
- protocollazione della presente e del foglio di presa visione, da parte del personale amministrativo incaricato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta GAROFALO*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)